

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n. 36/22382/2010

OGGETTO: COMUNE DI SAN RAFFAELE CIMENA - VARIANTE PARZIALE
N. 1/2009 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1/2009 al P.R.G.C. adottato dal Comune di San Raffaele Cimena, con deliberazione C.C.n. 14 del 26 aprile 2010, trasmesso alla Provincia in data 04/05/2010 (pervenuto il 11/05/10), ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(Prat. n. 049/2010)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1/2009 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 14 del 26 aprile 2010 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1/2009 al P.R.G.C. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, propone le seguenti modifiche, ravvisata la necessità di:

- rendere compatibile il Piano vigente con le prescrizioni del Piano d'Area del Parco Fluviale del Po, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 982-4328 del 8 marzo 1995, al fine di dare attuazione urbanistica al P.T.O. del Po;
- inserire tra le attività ammesse nelle aree residenziali ed in alcune aree produttive, l'attività commerciale al dettaglio limitata ai negozi di vicinato e ai pubblici esercizi (bar e ristoranti);
- procedere a due modeste integrazioni e/o modifiche normative, relative alla:
 - introduzione dell'intervento di sostituzione edilizia, nelle zone B (*residenziali ad elevata densità*) che D (*produttive*), per dare completezza e chiarezza all'applicazione normativa vigente;
 - variazione del rapporto di copertura nelle aree a destinazione residenziale "C1", "CE1", "CE2", "CE3", "CE4" da 1/6 a 1/5, finalizzato a consentire una migliore edificazione del lotto;

La documentazione di Variante verifica il rispetto dei parametri di cui al comma sette, articolo 17, L.R. 56/77, la compatibilità con il P.T.C. e riporta l'iter di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), intervenuto a seguito dell'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità previste dalla vigente

normativa in materia.

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1/2009 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di San Raffaele Cimena con deliberazione C.C. n. 14 del 26 aprile 2010, le seguenti osservazioni:
 - a) con riferimento alla documentazione di Variante, si segnala che la stessa deve essere debitamente sottoscritta, oltre che dal Professionista incaricato e dal Responsabile del Procedimento, anche dal Sindaco, dal Segretario Comunale, come previsto dalla normativa vigente in materia. Si ricorda, infatti, che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale: deve perciò rispettarne i requisiti formali previsti;
 - b) con riferimento alla modifica individuata al n. 1, relativa alla necessità di rendere compatibile il Piano vigente con le prescrizioni del Piano d'Area del Parco Fluviale del Po (che interessa una vasta porzione del territorio comunale), valuti l'Amministrazione Comunale se l'iter attenga al livello di Variante Parziale o, in alternativa, alla Variante Obbligatoria di cui al comma 6, articolo 17 L.R. 56/77, la quale individua gli interventi tesi ad adeguare il Piano Regolatore Generale ad "*atti e strumenti di pianificazione ... regionale, ... o comunque sovraordinata a quella comunale in forza di leggi statali, regionali o di atti amministrativi statali e regionali adottati in applicazione di dette leggi. ...*";
 - c) con riferimento alla modifica individuata al n. 2, si ricorda, con spirito collaborativo, che l'adeguamento alle disposizioni in materia di urbanistica commerciale, ai sensi della D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006, deve avvenire nel rispetto della procedura indicata all'articolo 29 della stessa; per quanto attiene gli elaborati tecnici occorre fare riferimento all'art. 14 L.R. 56/77 comma 1, punto 1) *lettera d bis*) e punto 4) *commi 1 e 2*;
 - d) con riferimento alla modifica relativa all'incremento del *rapporto di copertura*, finalizzato alla migliore edificazione del lotto, si ricorda che lo stesso è ammissibile

a condizione non vengano interessati altri parametri, per non determinare un eventuale incremento di capacità insediativa; la modifica del rapporto di copertura, inoltre, può produrre una maggiore impermeabilizzazione dei suoli. Si consiglia, pertanto, di introdurre nelle Norme del Piano disposizioni finalizzate a ridurre tale impatto (utilizzo materiali permeabili, obbligo di realizzazione di aree verdi piantumate ecc.);

e) si rileva, infine, che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della *L.R. n. 52/2000 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”*;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di San Raffaele Cimena la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 7 giugno 2010

Il Dirigente
Arch. Gianfranco Fiora
(F.to in originale)